CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI VERZUOLO (CAPO – CONVENZIONE) – MANTA – FRASSINO – SAMPEYRE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno	duemilaventiquattro il giorno	del mese di	, tra i Comuni di VERZUOLO
rapprese	entato ai fini del presente atto dal Sinda	aco pro – tempore Ge	com Giampiero PETTITI, il Comune di
MANTA, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco pro – tempore Avv. Ivana Margherita CASALE,			
il Comune di FRASSINO, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco pro - tempore Geom Roberto			
ELLENA, il Comune di SAMPEYRE, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco pro – tempore Dott.			
Roberto DADONE			

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di VERZUOLO, MANTA, FRASSINO e SAMPEYRE stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni del Segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di VERZUOLO assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli Enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di VERZUOLO, MANTA, FRASSINO e SAMPEYRE venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del NULLA – OSTA da parte della competente Prefettura – UTG di Torino,

ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla **data di assunzione in servizio del Segretario incaricato** ed è da intendersi valida per un periodo di anni CINQUE.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi <u>il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune Capo convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020;</u>
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di VERZUOLO, sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato della medesima, <u>il Segretario</u> Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario titolare di sede di segreteria nel Comune capo-convenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 14449 del 1 dicembre 2020."

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di VERZUOLO, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune capo - convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli Enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario comunale, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliscono i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

Il Segretario assicura la propria presenza in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto.

In base a quanto indicato al precedente capoverso, il Segretario titolare della sede convenzionata di segreteria svolgerà servizio presso i Comuni convenzionati nelle seguenti percentuali orarie settimanali e stipendiali: n. 15,48 ore presso il Comune di VERZUOLO (43,00% del tempo – lavoro) per n. 11,52 ore presso il Comune di MANTA (32% del tempo – lavoro), per n. 2,65 ore presso il Comune di FRASSINO (7,34% del tempo – lavoro), e per n. 6,35 ore presso il Comune di SAMPEYRE (17,66% del tempo – lavoro).

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della sede convenzionata di segreteria comunale sono disciplinati dalla Contrattazione Collettiva di riferimento.

Il Comune di VERZUOLO, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, compresa la corresponsione dell'indennità di risultato. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto **il rimborso delle spese di viaggio** effettivamente sostenute per gli spostamenti dal Comune capo – convenzione ai Comuni convenzionati in base a un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo medio della benzina come stabilito dal MIT, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Gli spostamenti del Segretario dal Comune

capo – convenzione ai Comuni convenzionati devono essere circoscritti a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli Enti. Il Segretario viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazione Comunali. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Enti. La distanza chilometrica sarà computata a partire dal Comune capo – convenzione di VERZUOLO, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale **per l'attività di rogito di cui all'artt. 10 c. 2-bis della L. 114/2014, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014,** saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue: Ogni trimestre il Comune di VERZUOLO comunicherà ai Comuni convenzionati di MANTA, FRASSINO e SAMPEYRE il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente secondo le percentuali di servizio indicate al precedente art. 6. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura – UTG di Torino – ex AGES. Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso aggiuntivo nella misura indicata nel Decreto prefettizio di conferimento della supplenza/reggenza. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI VERZUOLO – il SINDACO Geom. Giampiero PETTITI

Per il COMUNE DI MANTA – il SINDACO Avv. Ivana Margherita CASALE

Per il COMUNE DI FRASSINO – il SINDACO Geom Roberto ELLENA

Per il COMUNE DI SAMPEYRE – IL SINDACO Dott. Roberto DADONE